

Approvato con delibera di C.C. n. 58 del 29/11/2013

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LE
ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEL
COMMERCIO E PER LE PUBBLICHE
MANIFESTAZIONI**

Provincia di Caltanissetta

COMUNEDI BUTERA





INDICE

ARTICOLO 1- OGGETTO E FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE	4
ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI	6
ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STRUTTURE CONTINUATIVE	7
ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STRUTTURE STAGIONALI E/O RIMOVIBILI	9
ARTICOLO 7 - PROROGA STRUTTURE STAGIONALI E/O CONTINUATIVE	10
ARTICOLO 8 - RINNOVO STRUTTURE STAGIONALI E/O CONTINUATIVE	10
ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE	11
ARTICOLO 10 - ORARIO	11
ARTICOLO 11 - REVOCA E SOSPENSIONE	11
ARTICOLO 12 - DISCIPLINA OCCUPAZIONI DIVERSE DA PUBBLICI ESERCIZI	12
ARTICOLO 13 - DANNI ARRECATI	14
ARTICOLO 14 - MANUTENZIONE ELEMENTI E AREA OCCUPATA	14
ARTICOLO 15 - SUPERFICIE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	14
ARTICOLO 16 - SANZIONI E MISURE DI RIPRISTINO	16
ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	16
ARTICOLO 18 - PAGAMENTO DEL CANONE	17
ARTICOLO 19 - DEROGHE	18
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE	18
ARTICOLO 22 - ABROGAZIONI E RINVII	18
ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	19



Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI BUTERA

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante installazione di strutture all'aperto per periodi limitati (non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare) stagionali e/o continuative (periodi pari ad anni uno prorogabili), da parte di attività di esercizio pubblico, attività ricettive, attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto ed attività commerciali di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, attività artigianali in generale, chioschi, manifestazioni pubbliche, in conformità ai principi di valorizzazione delle attività commerciali e di promozione turistica della Città.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per struttura all'aperto s'intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto od ad attività commerciali autonome di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo diretto e le altre attività di cui all'articolo 1, con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3, di attività artigianale (quali pizzerie da asporto, panificatori, gastronomie) o esercizi di vicinato (settore alimentare), oltre al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, non è ammesso il servizio assistito al tavolo per la somministrazione. Si ritiene ammissibile, per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo di sedie e tavolini, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere, giusta Circolare esplicativa del Decreto Bersani n. 3603/C del 28.09.2006 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, art. 8 comma 1, lett. f-bis, recepita dalla Circolare n. 7 Regione Sicilia del 19 marzo 2007, art. 3, comma 1, lettera f-bis.

2. Per struttura stagionale s'intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni da maggio ad ottobre nell'arco dell'anno solare. L'autorizzazione per l'installazione può essere richiesta per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni (sei mesi) consecutivi nell'arco dell'anno solare dai titolari di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tranne i titolari di autorizzazione amm/va Tip. C, art. 3, comma 6, in cui l'attività di intrattenimento e svago è maggior rispetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed i titolari di Circoli Privati, poiché non possono proiettarsi all'esterno, compresi gli aggetti per lapubblicità) e dai titolari di attività artigianali da asporto (gastronomie, pizzerie, etc.) o di esercizi di vicinato (settore alimentare).

3. Per struttura continuativa (che può essere concessa esclusivamente ai pubblici esercizi in possesso di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) tranne i titolari di autorizzazione amm/va Tip. C, art. 3, comma 6, in cui l'attività di intrattenimento e svago è maggiore rispetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed i titolari di Circoli Privati, poiché non possono al pubblico di alimenti e bevande ed i titolari di Circoli Privati, poiché non possono



proiettarla all'esterno, compresi gli aggettivi per la pubblicità) ad eccezione di quelli ubicati in piazza Gramsci, piazza Falcone Borsellino, piazza Castello, piazza Dante, piazza Sicilia, piazza Europa e strade che fanno ad angolo con tali piazze) si intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, prorogabile a richiesta dell'interessato secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.

4. Per **strutture fisse** (sia stagionali che continuative) si intendono le strutture pur sempre amovibili ma fissate o ancorate al suolo (gazebo, tensostrutture, ecc.) che fungono da copertura agli arredi mobili e che ricomprendono altresì elementi di delimitazione continua per la protezione dalle intemperie; le strutture fisse non possono essere collocate in piazza Gramsci, piazza Falcone Borsellino, piazza Castello, piazza Dante, piazza Sicilia, piazza Europa e strade che fanno ad angolo con tali piazze.

5. Per **strutture rimovibili** si intendono esclusivamente gli arredi mobili (tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, ecc.)

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi delle strutture all'aperto di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- **a. arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due) ed eventuali pedane;

- **b. elementi complementari di copertura e riparo** che possono essere fissi (gazebo, tensostrutture, ecc.) oppure rimovibili (ombrelloni, tende, ecc.); può essere consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali non rigidi, in tessuto o plastica trasparente abbassabili o raccogliibili lateralmente;

- **c. elementi accessori:** elementi di delimitazione (quali vasi, fioriere, contenitori, ecc.) pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, ringhiera a giorno (h. max 90 cm);

- **d. elementi di protezione continua** per la protezione dalle intemperie: nelle strutture all'aperto fisse le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anturtro (h. max 90 cm.);

- **e. elementi ed attrezzature** per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, per i titolari di attività artigianali da asporto (gastronomie, pizzerie, etc.) o di esercizi di vicinato (settore alimentare), e per le attività commerciali e artigiane di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, e quindi, per le attività **NON** in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (produzione, preparazione e manipolazione di alimenti e bevande) è consentita la sola autorizzazione di strutture stagionali (max 180 gg.) da maggio ad ottobre per una larghezza massima pari al prospetto dell'attività e per un totale massimo di mq 30, fermo restando le altre disposizioni del presente regolamento e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione



del servizio all'aperto, tali elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato ai sensi del presente regolamento o ai margini dell'attività stessa purché non siano di intralcio alla viabilità.

In ogni caso, per le suddette tipologie, è espressamente vietata la somministrazione assistita secondo le vigenti norme sul commercio.

È ammessa la collocazione delle strutture sui marciapiedi unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime previste dalla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Può essere consentito occupare sedime stradale destinato alla sosta per architettoniche. Può essere consentito occupare sedime stradale destinato alla sosta per un massimo di mt. lineari uno:

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce struttura. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime previste dalla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

È comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Tale tipo di occupazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP.

Nel centro abitato, l'occupazione di marciapiedi da parte di strutture commerciali all'aperto può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera, una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1 (uno).

Le occupazioni non possono, comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione del marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dall'Amministrazione quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc. non possono essere compresi nell'area destinata a strutture all'aperto;

4. Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali, così come individuate dal Codice della Strada, l'occupazione della carreggiata può avvenire:

In particolare, l'occupazione della carreggiata può avvenire:

X a) Nelle strade a doppio senso di circolazione, se la stessa ha una carreggiata di almeno otto metri, per una larghezza massima di metri lineari 2 (due); se invece è superiore può essere concessa per una larghezza di 1/3 della stessa fino ad un massimo di metri lineari 4 (quattro) fermo restando che la carreggiata rimasta libera sia di larghezza non inferiore a metri lineari 7; nel caso di richieste multiple le stesse potranno essere soddisfatte solo qualora non creino intralcio alla circolazione veicolare



COMUNE DI BUTERA

Provincia di Caltanissetta

o pedonale e qualora ne ricorrano le altre condizioni secondo il presente regolamento

dando, quando possibile, la prevalenza ai titolari di pubblico esercizio

X b) nelle strade a senso unico di circolazione, se la stessa ha una carreggiata di almeno sei metri, per una larghezza massima di 1/3 della stessa, fermo restando che la carreggiata rimasta libera sia di larghezza non inferiore a metri 3,5;

c) nel caso di isole pedonali, l'occupazione verrà autorizzata se la stessa ha una carreggiata di almeno sei metri, per una larghezza massima di metri lineari 1 (uno) sotto il marciapiede, nel caso di richieste multiple le stesse potranno essere soddisfatte solo qualora non creino intralcio alla circolazione veicolare o pedonale e qualora ne ricorrano le altre condizioni secondo il presente regolamento dando

quando possibile la prevalenza ai titolari di pubblico esercizio o l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati.

d) Per gli esercizi commerciali di cui al punto n. 1 che insistono in piazza Gramsci, piazza Falcone Borsellino, piazza Castello, piazza Dante, piazza Sicilia, piazza Europa e strade che fanno ad angolo con tali piazze è consentita esclusivamente l'installazione di strutture stagionali e rimovibili composte da tavoli, sedie, ombrelloni o tende,

rispetto al marciapiede) nel rispetto delle norme del presente regolamento, del decoro urbano e delle norme di sicurezza. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, tali elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato ai sensi dell'art. 12, comma 6 o ai margini dell'attività stessa purché non siano di intralcio alla viabilità;

5. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra tributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con il Comune di Butera.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Le strutture, sia stagionali che continuative, devono essere installate garantendo la maggiore fattibilità possibile all'esercizio. Non è consentito installare strutture all'aperto o parti di esse se collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Le strutture all'aperto non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

2. Non è consentito installare strutture all'aperto o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità d'intersezioni varie le strutture all'aperto non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri salvo che lo consentano le condizioni della viabilità e previo parere del comando di P.M. La distanza va misurata dal filo del marciapiede.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.

3. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1 (uno), qualora le condizioni lo consentano e salvo le eccezioni previste dall'art. 20 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/92 e nel rispetto della normativa



sull'eliminazione delle barriere architettoniche; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 e non rientri nei casi descritti dal citato art. 20 comma 3 N.C.d.S., nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

4. Non è consentita un'occupazione di strutture limitrofe adiacenti la proiezione dell'esercizio;

5. Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta garantendo comunque la fruibilità pubblica degli spazi su cui insistono le strutture.

Nel caso di piazze, parchi e giardini l'Amministrazione comunale potrà disporre limitazioni nelle dimensioni e modalità di collocazione di strutture all'aperto al fine di consentire la più equa ripartizione delle superfici disponibili fra tutti i potenziali richiedenti.

6. Le strutture all'aperto devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

7. La concessione per l'installazione di strutture all'aperto potrà essere negata qualora ne sia previsto l'inserimento su uno stabile in condizioni di manutenzione non decorosa.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STRUTTURE CONTINUATIVE

1. Il titolare di un pubblico esercizio di ristoro che intenda collocare una struttura fissa stagionale o continuativa su suolo pubblico (o privato gravato da servizi di uso pubblico) deve ottenere il provvedimento autorizzativo unico rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive.

2. Tale autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dell'autorizzazione edilizia (nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia) rilasciata dall'Ufficio Urbanistica Comunale che verificherà, tra l'altro, il rispetto delle Indicazioni tecnico/ambientali relative al regolamento per il posizionamento delle strutture di ristoro all'aperto.

3. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione unica di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo. La domanda deve essere indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive che provvederà a richiedere tutti gli atti e/o i pareri endoprocedimentali necessari agli organi e/o uffici competenti.

4. La domanda di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

b) Planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, e/o chiusini per sottoserizi e, comunque, in presenza di tutte le aree di pubblica utilità;



COMUNE DI BUTERA

Provincia di Caltanissetta

c) Planimetria in scala adeguata (1:100/1:200), con indicata precisa collocazione della struttura in funzione dei metri quadri richiesti, nella quale siano opportunamente evidenziate le distanze dal bordo del marciapiede (non inferiore a mt. 2,00). Devono inoltre essere evidenziate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

d) Relazione tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;

e) Relazione tecnica di asseveramento a firma di tecnico abilitato relativa a tutte le condizioni di sicurezza delle strutture, compresi arredi ed impianti;

f) Documentazione fotografica dell'area interessata;

g) Per le strutture su suolo pubblico o privato ad uso pubblico: N.O. della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare;

h) N.O. della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

i) Autocertificazione del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria;

j) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, se esistente e dichiarazione di messa a terra, se necessaria;

k) Versamenti TOSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione;

l) Eventuale certificato di idoneità statica della struttura o della pedana nel caso in cui quest'ultima abbia un'altezza pari o superiore a 50 cm.

m) Copia documento d'identità.

5. La concessione di occupazione del suolo pubblico con strutture all'aperto di tipo continuativo si intende rilasciata per anni uno, dalla data del rilascio della concessione stessa e può essere prorogata ai sensi dell'art. 6 o rinnovata ai sensi dell'art. 7, purché permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.

6. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con strutture all'aperto, per i motivi previsti nei successivi articoli, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Butera rappresentata dal relativo organo competente.

Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere o sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a strutture di ristoro all'aperto o all'esercizio di attività mediante strutture di ristoro all'aperto.

L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione della struttura nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 16.



ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STRUTTURE STAGIONALI E/O RIMOVIBILI

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto da asporto, di attività commerciali di vendita di prodotti alimentari, gastronomie) o di esercizi di vicinato (settore alimentare) che intenda collocare una struttura stagionale e/o rimovibile (, gazebo, tensostrutture, chioschi, ombrelloni, sedie, tavoli, eventuale pedana ed accessori) su suolo pubblico deve ottenere il provvedimento autorizzativo unico rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico con strutture all'aperto stagionali e/o rimovibili è rilasciata, con una procedura semplificata rispetto a quella di cui all'art. 5, per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7.

3. Al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo unico di cui al comma precedente il titolare del pubblico esercizio di somministrazione, del laboratorio artigianale di alimenti da asporto, dell'attività commerciale di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, del chiosco o dell'esercizio di vicinato (settore alimentare) deve presentare formale istanza in bollo. La domanda deve essere indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive che provvederà a richiedere tutti gli atti e/o i pareri endoprocedimentali necessari agli organi e/o uffici competenti compreso il parere dell'Ufficio Urbanistica Comunale che verificherà, tra l'altro, il rispetto delle Indicazioni tecnico/ambientali relative al regolamento per il posizionamento delle strutture all'aperto.

4. Il parere dell'Ufficio Urbanistica comunale si intenderà acquisito favorevolmente qualora non venga reso entro 10 giorni dall'inizio della richiesta da parte dello Sportello Unico.

5. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Autorizzazione Comunale sull'esercizio dell'attività e/o N.O. sanitario;
- b) Planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, e/o chiusini per sottoservizi e, comunque, in presenza di tutte le aree di pubblica utilità;
- c) Planimetria in scala adeguata (1:100/1:200), con indicata precisa collocazione della struttura in funzione dei metri quadri richiesti, nella quale siano opportunamente evidenziate le distanze dal bordo del marciapiede (non inferiore a mt. 2,00). Devono inoltre essere evidenziate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- d) Relazione tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;
- e) Relazione tecnica di asseveramento a firma di tecnico abilitato relativa a tutte le condizioni di sicurezza delle strutture, compresi arredi ed impianti;
- f) Documentazione fotografica dell'area interessata;
- g) Per le strutture su suolo pubblico o privato ad uso pubblico: N.O. della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare;



- h) N.O.** della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- i)** Autocertificazione del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria;
- j)** Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, se esistente e dichiarazione di messa a terra, se necessaria;
- k)** Versamenti TOSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione;
- l)** Eventuale certificato di idoneità statica della struttura o della pedana nel caso in cui quest'ultima abbia un'altezza pari o superiore a 50 cm.
- m)** Copia documento d'identità.
- 6)** Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.

ARTICOLO 7 - PROROGA STRUTTURE STAGIONALI E/O

CONTINUATIVE

- 1.** La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servizi di uso pubblico) con strutture all'aperto stagionali e/o continuative può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive con allegata ricevuta di versamento della Tosap e autocertificazione che la struttura è identica in tutti i suoi elementi a quella già autorizzata allegando certificato di idoneità statica redatto da professionista abilitato nel caso in cui la struttura poggi su una pedana che abbia un'altezza di cm. 50 o superiori.
- 2.** Per le strutture stagionali la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
- 3.** Per le strutture continuative la proroga potrà essere chiesta di anno in anno con scadenza all'anno successivo.

ARTICOLO 8 - RINNOVO STRUTTURE STAGIONALI E/O

CONTINUATIVE

- 1.** La concessione di occupazione di suolo pubblico con strutture all'aperto stagionali o continuative può essere rinnovata l'anno successivo previa presentazione della domanda così come definita al comma seguente.
- 2.** In occasione di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico con strutture all'aperto stagionali, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la totale conformità della struttura all'aperto a quella precedentemente autorizzata, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti TOSAP e TARSU riferiti all'anno precedente e, l'eventuale, nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'articolo 5 e certificato di idoneità statica redatto da



professionista abilitato nel caso in cui la struttura poggi su una pedana che abbia un'altezza di cm. 50 o superiori
Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione.
I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE

1. La struttura non deve essere adibita ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo d'alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture di ristoro all'aperto direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nelle strutture all'aperto sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone ed alla quiete pubblica.

ARTICOLO 10 - ORARIO

1. La struttura osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso, o al regolamento comunale eventualmente vigente.
2. L'orario può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 11 - REVOCA E SOSPENSIONE

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con strutture all'aperto è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'attività interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio.
In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.
Tale comunicazione, qualora non comporta revoca della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente.



Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture all'aperto.

c. In occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile è facoltà del Comando della Polizia Municipale di disporre la sospensione delle occupazioni concesse per un periodo non superiore a giorni tre consecutivi.

d. In occasione di eventuali fiere e mercati, istituiti ai sensi della disciplina specifica del settore, è facoltà del Comando della Polizia Municipale di disporre, per ragioni di viabilità, la sospensione totale o parziale e la modifica temporanea delle occupazioni concesse ai pubblici esercizi.

I costi di rimozione e ripristino saranno a carico del concessionario.

3.E', altresì, facoltà del Comando della Polizia Municipale di disporre la sospensione, limitatamente al tempo strettamente necessario, delle esibizioni delle orchestre musicali in occasioni di manifestazioni che non richiedano, o richiedano solo in parte, la sospensione delle occupazioni di suolo pubblico.

4. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

1. In piazza Dante sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a nove giorni consecutivi, per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale, religioso o civile, riconosciuto come tale da ordinanza sindacale.

2. In occasione delle manifestazioni di cui al comma precedente possono essere installate strutture mobili a condizione che esse non arrecino danno alla pavimentazione ed alle strutture di arredo della piazza.

3. In piazza Dante sono, altresì, consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a giorni sette, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicitario, attività di gruppi, movimenti, associazioni e partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dall'ufficio competente e non potranno avere superficie superiore a mq. 10 ed arrecare danno alla pavimentazione, alle opere di arredo ed ai lampioni; è consentita l'installazione di padiglioni, tende od ombrelloni di foglia comunque rispettosa del decoro dei luoghi.

4. Per le occupazioni di cui al comma precedente è in ogni caso vietato l'utilizzo dei marciapiedi di piazza Dante.

5. In piazza Gramsci, piazza Falcone Borsellino, piazza Castello, piazza Dante, e, altresì, vietata ogni occupazione di suolo pubblico con vetrinette, espositori e distributori automatici. E' facoltà del Comando della Polizia Municipale autorizzare, in deroga al divieto contenuto nel primo periodo del presente comma, l'occupazione di suolo pubblico con



COMUNE DI BUTERA

Provincia di Caltanissetta

standardi per la pubblicizzazione di manifestazioni organizzate, direttamente od in collaborazione con terzi, dall'Amministrazione Comunale.

6. In piazza Gramsci, piazza Falcone Borsellino, piazza Castello, piazza Dante, l'installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati può essere autorizzata a condizione che non venga compromessa la fruibilità pedonale dei siti.

7. In piazza Gramsci, piazza Falcone Borsellino, piazza Castello, piazza Dante, è vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; è facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, consentire deroga al divieto di cui al periodo precedente.

8. In piazza Sicilia e in piazza Europa è concedibile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore al 40% della superficie totale del sito interessato. In ogni caso si applicano le limitazioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle sue modificazioni ed integrazioni.

9. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie massima, si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto richiesto dalle nuove istanze; vanno comunque salvaguardate le autorizzazioni, preesistenti o richieste, che non superino i mq. 30.

10. In piazza Sicilia e in piazza Europa sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a nove giorni, per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale, religioso, civile o di partiti e di sindacati, riconosciuto come tale da ordinanza sindacale. Tali occupazioni non soggiacciono alle limitazioni di cui ai commi successivi.

11. Sono, altresì, consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, non superiori a giorni trenta, con i seguenti criteri:

a. limitatamente ai giorni di fiera o mercato, non sono concedibili ad attività incompatibili aree destinate a fiere o mercati, ordinarli o straordinari;

b. non sono concedibili aree concesse in via permanente a pubblici esercizi;

c. è concedibile una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore al 30% della superficie totale del sito interessato;

d. nel caso di più domande concorrenti per lo stesso sito esse verranno soddisfatte in ordine cronologico di presentazione; nel caso però il richiedente abbia già ottenuto la concessione del sito durante l'anno solare in corso la richiesta sarà esaudita dopo le richieste cronologicamente posteriori che non abbiano ottenuto una precedente concessione del sito richiesto nel corso dell'anno solare.

12. In deroga ai criteri del precedente comma possono essere autorizzate dal Comando della Polizia Municipale occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori alle dodici ore, per la raccolta di firme e la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni e partiti. Dette occupazioni non potranno avere superficie superiore a metri quadrati dieci.

13. In piazza Sicilia e in piazza Europa, l'installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati può essere autorizzata a condizione che non venga compromessa la fruibilità pedonale dei siti.



14. Alle occupazioni di cui al presente articolo si applicano le limitazioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle sue modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 13 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti la struttura, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 - MANUTENZIONE ELEMENTI E AREA OCCUPATA

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi le strutture all'aperto devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. La concessione occupazione suolo pubblico con strutture all'aperto non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio, qualora trattasi di struttura di ristoro all'aperto, deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 dell'articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposta delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

7. In occasione della chiusura per periodo ferie dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del strutture all'aperto.

ARTICOLO 15 - SUPERFICIE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI



COMUNE DI BUTERA

Provincia di Caltanissetta

1. Nelle pubbliche piazza Gramsci, piazza Falcone Borsellino, piazza Castello, piazza Dante, piazza Sicilia, piazza Europa, è concedibile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore al 50% della superficie totale del sito interessato. In ogni caso si applicano le limitazioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle sue modificazioni ed integrazioni.

2. L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che abbiano l'ingresso o quanto meno una vetrina che prospetti nei siti di cui al comma 1).

3. La superficie autorizzata deve essere prospiciente, in tutto od in parte, al fronte; qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al fronte potrà essere autorizzata entro il limite del fronte del pubblico esercizio più vicino.

4. È vietata ogni occupazione dello spazio antistante.

5. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie definita nel comma 1 si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto richiesto dalle nuove istanze.

6. Le nuove domande e gli ampliamenti delle superfici già concesse non potranno richiedere spazi superiori al 20% della superficie definita nel comma 1.

7. Nei siti di cui al comma 1) è vietata l'installazione di pedane e la manomissione, in alcun modo, della pavimentazione stradale.

8. È, altresì, vietato ai pubblici esercizi manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsiasi struttura le opere di arredo e i lampioni.

9. Per l'ancoraggio di ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.

10. Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito.

11. I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma abbiano - per ciascun esercizio - caratteristiche uniformi; ed in particolare:

a) Tavolini e sedie: Nelle aree di conservazione (centro storico) dovranno essere in metallo, non lucido, o in legno; sono tassativamente escluse le materie plastiche termoplastiche e/opubblicizzate. Nel caso di impiego di metallo dovrà essere di colore grigio antracite overde scuro. Nelle stesse aree le sedute ed i piani dei tavolini dovranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di fattura sobria e compassata e nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tinto in colori naturali scuri, mentre le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgarbianti o vivaci.

b) Ombrelloni: dovranno essere realizzate con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute, con telli, con tende apertale, o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. Tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofuogo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgarbianti o vivaci. Nelle aree di conservazione sono autorizzate esclusivamente coperture di colore Beige (RAL 1013) e privi di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio.



12.E' fatto, altresì, obbligo ai concessionari di ritirare gli arredi dal suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio, e di mantenere costantemente pulita l'area concessa.
13.E' consentito, nelle aree concesionate, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestre musicali, mentre è vietata la diffusione di musica mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di riproduzione.

ARTICOLO 16 - SANZIONI E MISURE DI RIPRISTINO

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate le misure finalizzate a ripristinare lo stato del luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con strutture all'aperto, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura all'aperto è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture all'aperto da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la segnalazione all'Ufficio Urbanistico Comunale, che in caso di inadempienza del trasgressore emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture all'aperto abusivamente installate entro cinque giorni.

Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura all'aperto è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le stesse saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.
Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione o di proroga per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.
Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa.
Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture all'aperto non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.



2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla pulizia e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnica estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano reiteratamente ritirati e custoditi con le modalità previste nel presente regolamento;

b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a strutture all'aperto per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con strutture all'aperto annesse ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le strutture all'aperto annesse a laboratori artigianali, e ad attività commerciali di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo diretto di cui al c. 2 dell'articolo 3, sono equiparati a strutture all'aperto al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento per il canone sulla occupazione del suolo pubblico.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.



ARTICOLO 19 - DEROGHE

1. È possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere vincolante del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:

2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'ufficio preposto al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione oggi in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento del canone per l'occupazione di Suolo Pubblico, ed al Regolamento di Polizia Urbana.

3. Qualora presenti, le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture all'aperto continuative per cinque anni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si trasformano automaticamente in concessioni annuali con scadenza nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento e prorogabili o rinnovabili annualmente solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture all'aperto stagionali rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono rilasciate per la durata massima di 180 gg.

Tutti i concessionari entro mesi 6 (sei) dall'approvazione del presente Regolamento dovranno adeguare le strutture esistenti alle prescrizioni dello stesso. Durante tale periodo dovranno comunque immediata applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonchè il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

Entrò tale termine di sei mesi i concessionari dovranno trasmettere allo Sportello Unico dichiarazione di avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento. Alla dichiarazione dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria a dimostrazione dell'avvenuto adeguamento.

ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi munito degli estremi dell'atto di controllo.

ARTICOLO 22 - ABROGAZIONI E RINVII



COMUNE DI BUTERA

Provincia di Caltanissetta

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate, per l'ambito territoriale di applicazione interessato, tutte le norme regolamentari che siano in contrasto con lo stesso regolamento.

2. Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario contenute nel vigente regolamento comunale in materia di canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche nonché la relativa disciplina sanzionatoria.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Struttura Sportello Unico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.